

Codice A1305A

D.D. 15 maggio 2017, n. 122

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nel Comune di ANZOLA D'OSSOLA (VCO), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Anzola D'Ossola - DN 150 (6'') - DP 75 bar".

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile in data 29.10.2015 – dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. – con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Via Cardinal G. Massaia, 2/A – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Anzola D'Ossola - DN 150 (6'') - DP 75 bar", localizzato nel comune di ANZOLA D'OSSOLA (VCO) previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i.

Dato atto dello svolgersi della Conferenza dei Servizi, nella seduta del giorno 05.05.2016, presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 337 in data 15.06.2016 con la quale il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 29.10.2015;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di

variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:

- **ml. 13,50** per lato dall'asse delle condotte DN 250(10") - DN 150(6") e DN 200 (8") - nei casi di posa a tubo libero;
 - **ml. 4,50** per lato dall'asse delle condotte DN 150(6") - nei casi di posa entro manufatto/tubo di protezione;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere l'emissione del provvedimento (ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) di occupazione temporanea per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto sugli immobili interessati dall'opera di cui all'oggetto (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il mantenimento della fornitura del gas naturale necessario per soddisfare sia le attuali richieste delle utenze civili ed industriali che il previsto ulteriore sviluppo del mercato locale, nonché, con l'adeguamento tecnologico, una maggiore sicurezza nella gestione degli impianti.

Visto il piano particellare, trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso barrato e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, senza particolari indagini e formalità, come previsto dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù (ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005), mediante comunicazione personale datata 20.03.2017.

Preso atto che, a seguito delle predette comunicazioni, nessuna delle Ditte proprietarie dei terreni interessati ha presentato osservazioni scritte riguardo alla procedura coattiva e/o alle indennità offerte.

Considerato che, in materia di Usi Civici, riguardo al Comune di ANZOLA D'OSSOLA (VCO) risultavano agli atti alcuni Provvedimenti Commissariali di Legittimazione e/o di Affrancazione (che comunque non identificavano i beni vincolati da uso civico sull'attuale cartografia N.C.T.), ma la situazione risultava ancora da definire in quanto mancava un Decreto Commissariale di Accertamento ed Assegnazione a Categoria.

Visto il proprio provvedimento n. 970 in data 21.11.2012 con il quale, su istanza presentata dal Comune, il Geom. LOCARNI Renato di Verbania (VCO) era stato nominato Perito Istruttore

incaricato di effettuare le operazioni di Accertamento/Verifica Demaniale (compresa sovrapposizione cartografica tra mappa antica e mappa attuale), al fine di pervenire alla definizione della consistenza, corretta ubicazione è stato possessore dei propri beni vincolati ad uso civico.

Rilevato che il Comune di ANZOLA D'OSSOLA (VCO) aveva a suo tempo trasmesso a questa Struttura la Perizia relativa all' Accertamento/Verifica Demaniale di che trattasi (completa di sovrapposizione cartografica tra la mappa antica e quella attuale), redatta dal sopraccitato Geom. LOCARNI e datata Gennaio 2013.

Rilevato che, dall'esame della documentazione presentata da SNAM, nonché dalle successive verifiche/comparazioni con quanto riportato nell'Accertamento Demaniale sopraccitato, non risulta che il tracciato del nuovo gasdotto attraversi terreni gravati da Uso Civico.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 - 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili, siti nel Comune di ANZOLA D'OSSOLA (VCO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Anzola D'Ossola - DN 150 (6") - DP 75 bar", meglio individuati con il colore rosso barrato nell'allegato Piano Particolare che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di Immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 2

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

- 1.1 Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- 1.2 L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
- 1.3 L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di **metri 4,50** per lato dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;
- 1.4 Il diritto di SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
- 1.5 Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
- 1.6 Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
- 1.7 I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
- 1.8 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di ANZOLA D'OSSOLA (VCO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Anzola D'Ossola - DN 150 (6") - DP 75 bar", meglio identificati con il colore verde nell'allegato Piano Particolare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati – che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1 e 3, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di occupazione ed asservimento - sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 8.

ART. 5

Le indennità dovute a titolo provvisorio per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificate nell'allegato Piano Particolare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, sono state determinate ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

ART. 6

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori sono stabilite nell'allegato Piano Particolare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 7

Ogni proprietario di immobile interessato dai lavori é invitato a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso , se condivide la relativa indennità offerta, come previsto dall' art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate, da effettuarsi a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e/o di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri del VERBANO – CUSIO – OSSOLA con sede a Verbania.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), indicandone (in modo leggibile) le complete generalità.

E' posta a carico di SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 8

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, (anche unitamente all'avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 4 del presente provvedimento), in ogni caso almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione .

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 9

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 2/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 10

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte di Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)